



COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 3 del 29/01/2019

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI -
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio** nella Sala Consiliare posta al 2° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	COMAGLIO Davide	Sindaco	X	
2.	LAURO Camilla	Consigliere	X	
3.	VEZZOLA Giorgio	Consigliere	X	
4.	BARDELLONI Nadia	Consigliere	X	
5.	CERQUI Roberto	Consigliere	X	
6.	BUSI Alessandro	Consigliere	X	
7.	DUSI PAOLO	Consigliere		X
8.	BERSANINI ELISA	Consigliere	X	
9.	BENEDETTI Giovanni	Consigliere		X
10.	PAPA Andrea	Consigliere	X	
11.	BERARDI Giuseppe	Consigliere	X	

Presenti n.9 - Assenti n.2

Assessori esterni presenti : FIAMOZZI Anita, GOFFI Salvatore.

Assenti : nessuno

Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.

Il Signor COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 3 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI –
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

Il Sindaco introduce il punto n. 3 dell'ordine del giorno passando la parola all'assessore al bilancio, signora Fiamozzi Anita, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

L'assessore comunica che l'amministrazione conferma delle aliquote già applicate negli ultimi tre anni, senza ricorrere alla facoltà di aumento consentita dalla legge di bilancio 2019, dopo tre anni di blocco. L'amministrazione, pur in scadenza a fine maggio, è tenuta all'approvazione del bilancio e del DUP 2019 – 2021 che comunque la prossima amministrazione potrà modificare. La decisione di non aumentare le aliquote, che deve essere formalizzata con una delibera di conferma, è stata assunta per non gravare sulle famiglie, nonostante esse siano inferiori a quelle in media applicate dai comuni limitrofi.

Conclusa l'illustrazione e dichiarata aperta la discussione, nessun consigliere chiede d'intervenire.

Il Sindaco conclude sottolineando l'importanza di non aumentare le aliquote dei tributi, che, non in ottica elettorale, è legata al poter approvare un bilancio in equilibrio, senza sprechi, che non richiede di reperire ulteriori entrate per finanziare le spese.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con decreto interministeriale del 28 novembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 1 dicembre 2014, modificato con D.L. del 24 gennaio 2015, n. 4, il Comune di Muscoline non è più individuato nell'elenco dei comuni nei quali si applica l'esenzione IMU sui terreni agricoli, pertanto con decorrenza dall'esercizio 2014, i terreni ubicati nel Comune di Muscoline sono soggetti al pagamento dell'IMU;

richiamate le seguenti norme in materia di TASI e IMU:

TASI:

a) Art. 1 comma 639 legge n. 147/2013: viene ***eliminata la TASI sulla prima casa***, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata - A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) - comma 14 lettera a) "(...) *escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";

b) Art. 1 comma 678 legge n. 147/2013: **riduzione** TASI per i **beni merce**: comma 14 lettera c): *"c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;*

c) Art. 1 comma 21 legge n. 208/2015: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari "imbullonati"**: *"21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";*

d) Art. 1 comma 28 legge n. 208/2015, come modificato dalla legge n. 145/2018: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018. "

e) commi 53 e 54 legge n. 208/2015: **riduzione del 25% di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato**:

"53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»";

IMU.

a) Art. 13 DL n. 201/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011: "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per **l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, *"0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"*.

b) Art. 1 Comma 13 legge n. 208/2015: criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 - vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende, inoltre: "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. "*

c) Art. 1 Comma 25 legge n. 208/2015: *Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:*"25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato."

d) *Comma 21: esclusione delle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati". (vedi testo sopra riportato).*

e) *Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (vedi testo sopra riportato)*

Tanto premesso e considerato.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 17 aprile 2012 e modificato con deliberazione n. 21 in data 26 giugno 2012;

VISTA la legge di bilancio per l'anno 2019, approvata con la Legge n.145 del 30/12/2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2018, che riconosce agli Enti Locali la possibilità di deliberare nuove tariffe ed aliquote dei tributi locali per l'anno 2019 rimuovendo il blocco di cui al comma 42, dell'articolo 1), della Legge Finanziaria 2018, che stabiliva la sospensione di aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote ed alle tariffe in vigore nell'anno 2015;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n.40 del 19/12/2017 avente per oggetto "*Imposta Unica Comunale (IUC) – componenti IMU e TASI – Conferma aliquote per l'anno 2018*" che recita ai punti 1 e 2 del dispositivo:

1. di confermare per l'anno 2018 le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) di questo comune nelle misure seguenti:

- 0,9 % aliquota di base;

- 0,9 % per i terreni agricoli

- 0,4 % aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, (l'abitazione principale è esente IMU ad eccezione con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso - categorie catastali A1, A8 e A9)

0,1 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (dal 2014 i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU ai sensi del comma 708 della legge 147/2013)

2. di confermare per l'anno 2018 le aliquote relative alla TASI nel modo seguente:

- 01 % aliquota di base;

- 0,1 % aliquote per le abitazioni principali e relative pertinenze.

RITENUTO di non procedere a nessun incremento delle aliquote per l'anno 2019, confermando, pertanto, quanto deliberato con il provvedimento sopramenzionato;

Accquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente responsabile di area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

tanto premesso, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, per alzata di mano da n. nove (9) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare e confermare, per l'anno 2019, le medesime aliquote per le componenti IMU e TASI dell'anno 2018 esposte in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale adottate in data 19/12/2017 in premessa citate, e che qui si intendono richiamate ovvero:
 - a) deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19/12/2017 avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC), componenti IMU a TASI: conferma aliquote anno 2018" che al punto 2 del dispositivo stabilisce:

Tipologia imponibile ai fini IMU	Aliquota
Aliquota di base	0,9 %
Terreni agricoli (esenti ex circolare 9 del 14.6.1993)	0,9%
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A1,A8 e A9)	0,4 %
Fabbricati rurali (dal 2014 esenti ex comma 708 legge 147/2013)	0,1 %

Tipologia imponibile ai fini TASI	Aliquota
Aliquota di base	0,1 %
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A1,A8 e A9)	0,1 %

2.di approvare il piano finanziario relativo al gettito TASI per l'anno 2019 aggiornato a seguito dell'eliminazione della TASI sulla abitazione che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3.di dare atto e precisare che, così come stabilito dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n.

214/2011, sono confermate le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze per le tipologie non esenti,

4.di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, per alzata di mano da n. nove (9) consiglieri presenti e votanti, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Muscoline, 21/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

- In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Muscoline, 21/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Muscoline, 12 febbraio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data **11 marzo 2019**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA